

CIMO ASMD

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

*TEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE
DI ALCUNE NORME DI LEGGE*

**AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI
VICENZA**

20 SETTEMBRE 2013

- DGR 975/2013 e incarichi dirigenziali



■ DGR 975/2013

- Il numero delle strutture complesse **ospedaliere** viene definito con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012.
- Il numero delle strutture complesse **non ospedaliere** viene definito per ciascuna azienda sanitaria nell'allegato A1 alle presenti linee guida.
- Le funzioni in cui si articolano **le strutture complesse previste nell'allegato costituiscono la configurazione minima che, di norma, l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.**
- Le **altre strutture complesse** a disposizione nell'ambito **dell'area non ospedaliera** devono **essere previste tenuto conto della programmazione regionale e aziendale.**
- Nella definizione delle strutture stesse dovranno adeguatamente valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione nell'ottica di una gestione unitaria e dell'integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.

■ DGR 975/2013

- Nel caso in cui si rendesse necessario a livello aziendale ridurre il numero delle strutture complesse e/o semplici e ciò non potesse essere effettuato immediatamente, l'atto aziendale dovrà contenere un apposito cronoprogramma, sottoscritto dal Direttore Generale, con le decorrenze delle soppressioni delle strutture (entro il 31.12.2015), tenendo conto delle cessazioni a vario titolo del personale dirigenziale nonché di quanto previsto dall'art.9, comma 32 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010 ed eventualmente dall'art.1, comma 18 del D.L. n.138/2011, convertito nella L. n.148/2011.
- Tale cronoprogramma verrà approvato dalla Segreteria Regionale per la Sanità quale parte integrante dell'atto aziendale.

■ ART. 9, C. 32 D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, **alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.**
- **Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli;** a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, **al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.**

- **ART. 1, C. 18 D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011**
- Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, **in relazione a motivate esigenze organizzative**, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono disporre, nei confronti del personale** appartenente alla carriera prefettizia ovvero **avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto** prevista dalla normativa o dal contratto.
- In tal caso **il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento** a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

■ DGR 975/2013

- Il ridisegno dell'assetto organizzativo dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto del tetto di spesa annualmente assegnato sul personale (considerando il costo per l'intero anno) e della capienza dei fondi contrattuali delle dirigenze;
- potranno essere ricoperte unicamente le strutture previste nel nuovo atto aziendale che verrà approvato.
- Per quanto concerne **la copertura delle strutture complesse comprese nell'ambito dell'atto aziendale**, la stessa dovrà essere richiesta nell'ambito dei piani trimestrali delle assunzioni di personale in quanto soggetta ad autorizzazione regionale..

■ DGR 975/2013

- Relativamente al **conferimento degli incarichi dirigenziali** si ricorda in particolare che ai sensi delle norme contrattuali vigenti:
 - - i sistemi di valutazione predisposti dalle Aziende definiscono i tempi delle procedure valutative, **stabilendo che la verifica finale**, al termine dell'incarico, venga **effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza** dell'incarico stesso, **allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico** nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi;
 - - **l'esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico al raggiungimento dei 5 anni di attività produce, tra l'altro, l'attribuzione di un diverso incarico** fra quelli previsti dall'art.27, comma 1, lett. c) e b) dei contratti delle aree dirigenziali stipulati l'8/6/2000.

■ DGR 975/2013

- Le aziende che, nell'ambito della revisione dei modelli organizzativi, si vedessero necessitate a ridurre il numero di **strutture semplici** – che non potranno in ogni caso essere previste in numero superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dello standard fissato a **livello nazionale** -, nell'ambito della propria autonomia organizzativa aziendale **valuteranno la possibilità di valorizzare gli incarichi dirigenziali di natura professionale nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti** (art. 6 CCNL del 17 ottobre 2008) e sempre nel rispetto dei fondi contrattuali aziendali

■ DGR 975/2013

- Per quanto attiene alla razionalizzazione del numero delle strutture si deve tenere conto che il Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. **Comitato LEA**) nella seduta del 02.08.2011 ha fissato dei **parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse** del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012.
- Per le **strutture complesse Ospedaliere** è stato definito lo standard di **17,5 posti letto** per struttura complessa ospedaliera.
- Per le **strutture complesse non ospedaliere** è stato definito lo **standard di 13.515 abitanti** per struttura complessa non ospedaliera.
- Per le **strutture semplici** è stato definito lo **standard di 1,31 strutture semplici** per struttura complessa.

- Coperture assicurative

CINQUE



■ D.I. 138/2011 art. 3, c. 5

- a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
- Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinnea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie (prorogato all'agosto 2014)

- Coperture assicurative (art. 24 ccnl 8/6/00 e 21 ccnl 21/7/05 che disapplica i commi da 1 a 4 dell'art. 24 ccnl 8/6/00 e gli artt. 28, comma 2, dpr 761/79 e 88 dpr 384/90.
- Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 67 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
- Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già prevista dall'art. 24, comma 3 ccnl 8/6/00) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

■ Coperture assicurative

- 3. Le aziende ed enti **informano** i soggetti di cui all'art. 12 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
- 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 ccnl 8/6/00 (1).
- 5. Le aziende **attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi**, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. **Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 11.**

- Coperture assicurative
- 6. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio.
- In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio. Qualora l'azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI.
- La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 12, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all'art. 122 a condizione che ne abbia la necessaria capienza.

- Coperture assicurative
- 6. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio.
- In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
- Qualora l'azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI.
- La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 12, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all'art. 122 a condizione che ne abbia la necessaria capienza.

- Coperture assicurative

- 7. La polizza di cui al comma 6 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
- 8. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui alle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'art. 24 ccnl 8/6/00, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
- 9. I massimali delle polizze di cui al comma 8 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.